

IL CONTRATTO HA INFATTI PREVISTO PER CHI È NEI PERCORSI DI PROTEZIONE UN CONGEDO DI 90 GIORNI

Da quest'anno le presidi e le docenti vittime di violenza potranno allontanarsi da scuola senza perdere il posto

DI NICOLA MONDELLI

Dal 20 giugno 2018, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, valido per il triennio 2016-2018, è in vigore un particolare tipo di congedo espressamente previsto e disciplinato dall'articolo 18 del medesimo contratto.

Si tratta di quel congedo riconosciuto alle donne vittime di violenza di genere introdotto per la prima volta nella legislazione italiana dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 80/2015 e, dallo scorso 20 giugno, applicabile anche alle dirigenti scolastiche, alle docenti e alle dipendenti amministrative, tecniche ed ausiliarie in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, purché inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai

o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

Una novità ancora poco conosciuta e che potrà avere i suoi effetti concreti a partire da quest'anno scolastico. Nello specifico il predetto articolo 18 dispone che il personale scolastico ha diritto, sempre che rientri nei percorsi di protezione, ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è anche utile ai fini della tredicesima mensilità. Il trattamento economico spettante è quello contrattualmente previsto per il congedo per maternità applicabile al personale della scuola.

La dipendente scolastica può scegliere di fruire del congedo su base giornaliera o, se personale Ata, su base oraria. In questo secondo caso la fruizione oraria avviene in misura

pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. Fatta eccezione per il dirigente scolastico e per il direttore dei servizi generali e amministrativi, il dipendente ha diritto anche alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Potrà inoltre presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione scolastica di appartenenza che entro i successivi 15 giorni dispone il trasferimento, sempre vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.

I congedi di cui trattasi possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. E l'amministrazione scolastica, salvo specifiche esigenze di servizio, dovrà agevolare la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo.

